



Deliberazione della Giunta Regionale n. 213 del 27/06/2014

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 08 – Per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Approvazione progetto di legge recante: Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007 n. 3 e s.m.i. recante Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) con L.R. n. 3 del 27/02/2007 è stata approvata la "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania";
- b) l'art. 73 della citata legge, rubricato "Organizzazione della Regione", al co. 2, lett. b) prevede l'istituzione, tra l'altro, della "consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni";
- c) il successivo art. 74 della legge, come modificato dall'art. 27 co. 1 lettera gg) della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato "Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni", ne definisce la composizione, le modalità di costituzione e le funzioni. In particolare, essa costituisce organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all'attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati, ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a: a) progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento di concessioni; b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale; c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 64 della stessa legge; d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni. Tali pareri sono resi nel termine di 90 giorni;
- d) con D.G.R.C. n. 1612 del 14/09/2007, in esecuzione del citato art. 74 L.R. 3/2007, la Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni è stata costituita; con D.P.G.R.C. n. 502 del 27/11/2007 e succ. si è provveduto alla nomina dei relativi componenti;

CONSIDERATO che:

- a) successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 3/07 la disciplina comunitaria e nazionale in materia lavori pubblici ha subito rilevanti evoluzioni, che hanno profondamente inciso sulle procedure e sugli adempimenti dovuti dalle stazioni appaltanti per garantire la qualità delle progettazioni ed il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e semplificazione;
- b) in particolare, il subentrato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nella parte II, titolo II, capo II ha disciplinato la materia della verifica dei progetti di cui agli [articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice](#);
- c) tale verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati;
- d) il citato Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. introduce stringenti disposizioni sulla qualificazione dei soggetti preposti alla verifica dei progetti, nonché sugli organi di accreditamento dei medesimi soggetti, anche in relazione all'importo dei lavori;
- e) gli esiti delle verifiche confluiscono nella c.d. "validazione" del progetto posto a base di gara, di cui all'art. 55 del citato Regolamento, sottoscritta dal responsabile del procedimento, che

deve fare preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista;

- f) alla luce di tale sopravvenuto, articolato e rigoroso sistema di controllo dei progetti, il parere della consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni di fatto duplica le verifiche già previste per la validazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comportando un aggravio dei procedimenti e della tempistica per giungere all'appalto delle opere;

PRECISATO che:

- a) l'art. 53 del vigente Statuto regionale, approvato con L.R. 28 maggio 2009, n. 6, prevede che l'iniziativa delle leggi appartiene tra l'altro alla Giunta, e che essa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli e illustrati da relazione descrittiva nonché, se comportano spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico-finanziaria;
- b) l'art. 54 dello Statuto prevede il previo esame dei progetti di legge da parte della commissione consiliare competente per materia;
- c) presso il Consiglio regionale della Campania opera la quarta Commissione competente in Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti;

ACQUISITO il parere favorevole del Capo Ufficio Legislativo del Presidente – prot. n. 8930/UDCP/GAB/UL del 16/05/2014;

RITENUTO:

- a) di dover pertanto approvare il progetto di legge recante *Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007 n. 3 e s.m.i. recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania"*, nonché la relativa relazione descrittiva, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- b) di dover inviare la presente deliberazione con l'allegata proposta di legge e relativa relazione descrittiva al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del procedimento legislativo di cui all'art. 54 e segg. Dello Statuto regionale;
- c) di dover precisare che il progetto di legge in argomento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

VISTO

- a) l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
- b) lo Statuto regionale, approvato con L.R. 28 maggio 2009, n. 6;
- c) la L.R. n. 3 del 27/02/2007 e s.m.i.;

Propone e in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono integralmente riportate:

- a) di approvare il progetto di legge recante *Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007 n. 3 e s.m.i. recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania"*, nonché la relativa relazione descrittiva, allegata alla presente Deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- b) di inviare la presente deliberazione con l'allegata proposta di legge e relativa relazione descrittiva al Presidente del Consiglio regionale, ai fini del procedimento legislativo di cui all'art. 54 e segg. Dello Statuto regionale;
- c) di precisare che il progetto di legge in argomento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

- d) di inviare la presente deliberazione con l'allegata proposta di legge all'Assessore ai Lavori Pubblici, alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, per il seguito di competenza, ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007 n. 3, recante “disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania”

Art. 1

(Oggetto e abrogazioni)

1. L'articolo 73 co. 2 lett. b) e l'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, come modificato dall'art. 27 co. 1 lettera gg) della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, sono abrogati.

Art. 2

(Entrata in vigore)

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE

Modifiche alla L.R. 27 febbraio 2007 n. 3, recante “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania”

La legge regionale n. 3 del 27/02/2007, recante la “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e forniture in Campania“, all’art. 73 co. 2, lett. b) prevede l’istituzione, tra l’altro, della “consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni”.

Il successivo art. 74 della legge, come modificato dall’art. 27 co. 1 lettera gg) della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, rubricato “Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni”, ne definisce la composizione, le modalità di costituzione e le funzioni.

La Consulta è istituita presso l’assessorato ai lavori pubblici, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all’attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.

Essa è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall’area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici, confluita, nel vigente Ordinamento della Giunta regionale, nella Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

La consulta è presieduta dall’assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato, ed è inoltre composta, secondo la modifica introdotta dall’articolo 27, comma 1, lettera gg), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, da tre dirigenti dell’area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all’ambiente, ai beni culturali, all’urbanistica, alle attività produttive, all’agricoltura, alla ricerca scientifica, all’Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza, al bilancio e al demanio.

Essa svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:

- a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;
- b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;

c) sulla materia di applicazione della presente legge.

Inoltre, svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle strutture regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi, ed esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:

- a) progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento di concessioni;
- b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale;
- c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 64 della stessa legge;
- d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.

Infine, la consulta esprime pareri su richiesta degli uffici regionali interessati.

I pareri sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.

In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente.

Con D.G.R.C. n. 1612 del 14/09/2007, in esecuzione del citato art. 74 L.R. 3/2007, la Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni è stata costituita; con D.P.G.R.C. n. 502 del 27/11/2007 e succ. si è provveduto alla nomina dei relativi componenti.

L'attività svolta da tale organismo negli anni scorsi è consistita nel rilascio di pareri sui progetti, eccedenti gli importi economici sopra indicati.

Ciò premesso, deve rilevarsi che, successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. 3/07, la disciplina comunitaria e nazionale in materia lavori pubblici ha subito rilevanti evoluzioni che hanno profondamente inciso sulle procedure e sugli adempimenti dovuti dalle stazioni appaltanti per garantire la qualità delle progettazioni ed il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e semplificazione.

In particolare, il subentrato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ha disciplinato la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5, del codice.

Nel merito, l'art. 93 co. 6 del codice prevede che in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento, con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

L'art. 112, co. 5, del codice stabilisce i seguenti criteri:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

Orbene, il subentrato regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i. dedica alla verifica del progetto il capo II, del titolo II, della parte II.

In particolare, l'art. 45 precisa che la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Con la verifica si accerta:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) (art. 46 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.).

Il Regolamento dunque introduce stringenti disposizioni sulla qualificazione dei soggetti preposti alla verifica dei progetti, nonché sugli organi di accreditamento dei medesimi soggetti, anche in relazione all'importo dei lavori.

Secondo l'art. 52 del Regolamento, le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

- a) affidabilità;
- b) completezza ed adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità;

intendendosi per:

a) affidabilità:

1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;

6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;

3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a. inserimento ambientale;

b. impatto ambientale;

c. funzionalità e fruibilità;

d. stabilità delle strutture;

e. topografia e fotogrammetria;

f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

g. igiene, salute e benessere delle persone;

h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;

i. sicurezza antincendio;

l. inquinamento;

m. durabilità e manutenibilità;

n. coerenza dei tempi e dei costi;

o. sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Secondo l'art. 53 del Regolamento la verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali per ciascun livello della progettazione.

Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:

- a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
- b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
 2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
 3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
 4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
 5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
 2. le norme cogenti;
 3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
 4. le regole di progettazione;
- d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
- e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno

della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzi della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzi;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere simili di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

- g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16;
- i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

Le verifiche, a norma dell'art. 54, devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli stessi.

Lo svolgimento dell'attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

L'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche è la "validazione" del progetto posto a base di gara (Art. 55 del Regolamento). La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Alla luce di tale sopravvenuto, articolato e rigoroso sistema di controllo dei progetti, è del tutto evidente che il parere della consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni di fatto duplica le verifiche già previste per la validazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., comportando un aggravio dei procedimenti e della tempistica per giungere all'appalto delle opere.

Il presente progetto di legge propone dunque l'abrogazione dell'articolo 73 co. 2 lett. b) e dell'articolo 74 della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3, come modificato dall'art. 27 co. 1 lettera gg) della L.R. 30 gennaio 2008, n. 1, che ne prevedono l'istituzione e ne disciplinano il funzionamento.